

(N. 1201)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1955

---

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di Caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 678, fu esteso alle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione il beneficio del limite massimo di età di 39 anni per l'assunzione ai pubblici impieghi, stabilito per i mutilati e invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La validità di tale beneficio, limitata in origine al 31 dicembre 1948, fu prorogata con la legge 10 ottobre 1950, n. 843, fino al 31 dicembre 1953.

Allo scopo di venire ulteriormente incontro ad una categoria di persone duramente colpite

dalle vicende belliche, e tenuto nella dovuta considerazione il fatto che le vedove di guerra sono rimaste prive del sostegno delle loro famiglie, nella maggior parte dei casi, quando avevano raggiunto un'età più avanzata dei comuni aspiranti ai pubblici impieghi, si è ritenuto di stabilire, in via del tutto eccezionale, una nuova temporanea elevazione in loro favore, di cinque anni, del limite massimo di età prescritto per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

A ciò provvede il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici è elevato di anni cinque, sino al 31 dicembre 1956, in favore delle vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione.

La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande.